

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 991)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUGNANO, BOLDRINI, BRANCA, GALANTE GARRONE,  
PETRELLA, PETRONE, SABADINI, TEDESCO TATÒ Giglia e TERRACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1973

### Salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione non ha bisogno, a illustrazione e commento, di molte parole.

È noto a tutti ciò che è accaduto nel nostro Paese: una fitta ragnatela di congegni elettronici collocati in uffici e abitazioni private e una rete di attrezzatissime centrali di ascolto, alcune delle quali organizzate addirittura per via cavo, hanno prodotto un impressionante volume di spionaggio telefonico.

Il fenomeno, che ha destato allarme e indignazione nell'opinione pubblica, è di proporzioni enormi e non si è ancora in grado di misurarne l'effettiva portata, dato che non passa giorno senza che lo scandalo si arricchisca e si gonfi di nuovi sconcertanti episodi.

Si parla e si scrive, in tutte le sedi, di intercettazioni e controlli abusivi effettuati da privati avventurieri, enti pubblici e corpi militari, il tutto condito di un groviglio di torbidi interessi, di ricatti, di estorsioni. E quello che è più grave è che non solo agenzie di investigazione, con o senza licenze, abbiano potuto liberamente agire ed operare ille-

galmente, accumulando un potere illimitato di intercettare e spiare chiunque e dovunque e trasformandosi in vere e proprie associazioni a delinquere nel silenzio e nella tolleranza colpevoli dei pubblici poteri, ma che, a quanto è da ritenere dagli elementi già emersi dallo sviluppo delle inchieste giudiziarie, a tale frenetica attività di offesa e oltraggio ai diritti fondamentali del cittadino non siano rimasti estranei, anzi abbiano dato promozione e impulso anche gli organi dello Stato che dovrebbero garantire il rispetto della legge.

Capsule, radio-spie, lampadine trasmettenti, installate perfino negli uffici di altissimi funzionari e personalità dello Stato, sono state adoperate per mettere sotto controllo uomini in vista, industriali, giornalisti, parlamentari. E non certo per esigenze di difesa sociale e di salvaguardia delle istituzioni democratiche, le quali, anzi, proprio da queste deviazioni e prevaricazioni, e quindi dallo scadimento del costume civile e politico e dal disfacimento di alcuni delicati settori dell'apparato dello Stato, possono ricevere colpi e scossoni pericolosi per la loro stessa sopravvivenza.

Il Parlamento non può non intervenire sia per dare una risposta alla domanda che sale dal Paese sulle responsabilità, da identificare e perseguire con rigore esemplare, e a tutti i livelli, sia per dare a tutta la materia una nuova e più severa disciplina.

È urgente quindi intervenire nel settore pubblico e in quello privato, introducendo e perfezionando strumenti legislativi atti a stroncare la possibilità di ulteriori offese alla lettera e allo spirito della Costituzione repubblicana.

A tale fine è necessario regolamentare rigorosamente la produzione, la vendita e l'impiego degli apparecchi di intercettazione, oggi, per di più, messi alla portata di tutti e di qualsiasi tasca dal progresso industriale e tecnologico, e inasprire le sanzioni penali, riordinando nel contempo la disciplina riguardante le agenzie di investigazione con l'introduzione di seri controlli e garanzie per la collettività.

Ma il problema delle intercettazioni si deve impostare e risolvere con un meccanismo normativo che blocchi le tentazioni ed eviti

i guasti dei possibili arbitrii; in tal senso la via maestra è quella di prevedere che l'ascolto possa essere effettuato, per esigenze di sicurezza pubblica e di scoperta e prevenzione del crimine, solo dal magistrato e limitatamente ai casi di maggiore gravità e allarme sociale per impedire che un numero troppo elevato di intercettazioni legittime finisca per ledere irreparabilmente il diritto alla *privacy*, alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione riconosciuto inviolabile in tutti i paesi civili e democratici.

In uno stato democratico non è tollerabile che prefetti, questori, ex funzionari di polizia, ex agenti del servizio segreto, che hanno ricoperto e ricoprono cariche importanti e delicate nell'apparato dello Stato si muovano alla ricerca di persone da « spiare » svolgendo compiti che travalicano le funzioni istituzionali e ponendosi al servizio di questa o quella forza economico-politica.

Per queste ragioni presentiamo il nostro disegno di legge e lo raccomandiamo alla vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### CAPO I

#### ACCESSI AGLI UFFICI TELEFONICI - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

##### Art. 1.

Soltanto il Procuratore della Repubblica ed il giudice istruttore possono, con decreto motivato, disporre l'accesso agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni; possono, altresì, nei propri uffici, disporre di intercettare, impedire o assumere cognizione di comunicazioni telefoniche.

Gli atti preveduti nel presente articolo non devono mai, neppure per delegazione, essere compiuti da ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria. I difensori hanno diritto di

estrarre copia del decreto di cui al primo comma.

Sono abrogati gli ultimi due capoversi dell'articolo 226 nonchè l'articolo 339 del codice di procedura penale.

#### Art. 2.

Gli atti preveduti dall'articolo 1' possono essere predisposti soltanto nel corso di istruttoria relativa a reati punibili nel minimo con cinque anni di reclusione, se ogni altro mezzo di prova sia stato espletato o si prospetti senza successo ed i precennati atti appaiano utili ai fini dell'accertamento della verità.

Essi possono essere disposti soltanto su apparecchi singoli con esclusione di centrali o apparati telefonici con sistemi di derivazioni, previa identificazione della persona, a cui carico vengono adottati, con il titolare o, almeno, con l'utente abituale dell'apparecchio telefonico, su cui confluiscono le comunicazioni che si intendono controllare.

#### Art. 3.

Il decreto di cui all'articolo 1 della presente legge dovrà indicare i concreti motivi che giustificano le limitazioni della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche nonchè la ricorrenza delle condizioni previste nell'articolo precedente.

#### Art. 4.

Il decreto, datato anche con l'annotazione dell'ora, indicherà, oltre le complete generalità e il domicilio della persona assoggettata a controllo nonchè il numero dell'apparecchio controllato, anche la durata della validità del controllo stesso, che non potrà, comunque, superare complessivamente i giorni sette.

Del decreto dovranno formarsi tanti originali quanti occorrono per le necessità, anche, certificative.

#### Art. 5.

I verbali delle attività, disposte con il decreto di cui all'articolo 1 della presente legge, dovranno essere redatti contestualmente

all'esecuzione delle stesse. In essi dovranno essere annotati: i giorni e le ore durante i quali le predette attività sono svolte; le generalità e le sottoscrizioni di tutte le persone intervenute alle medesime; le generalità degli interlocutori telefonici ed i riscontri atti ad identificarli.

Ai verbali dovranno essere allegate le registrazioni operate, che saranno racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate; ciascuna custodia sarà racchiusa in un involucro sul quale verrà trascritto il numero ed indicato il nome delle persone alle quali si riferiscono le comunicazioni.

#### Art. 6.

I commi primo e secondo dell'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Salvo quanto disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere ed i processi verbali dei sequestri nonchè delle attività previste dall'articolo 1 della presente legge con allegate le registrazioni, delle ispezioni, delle perquisizioni personali, debbono essere depositati in cancelleria entro cinque giorni dal compimento degli stessi, rimanendovi per il tempo fissato dal giudice.

Ai difensori è comunicato, immediatamente, l'avviso che entro tale termine essi hanno facoltà di esaminare gli atti e le registrazioni, e di estrarre copie, anche di queste ultime, con trasposizione su nastro magnetico o su disco.

Dopo il deposito di cui al primo comma, il giudice dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti del codice di procedura penale, la traduzione integrale, in verbali, delle comunicazioni telefoniche registrate.

Dopo le comunicazioni, i depositi e le traduzioni, di cui ai precedenti commi, il giudice dovrà provvedere allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni o parti di comunicazioni telefoniche nonchè di verbali o parti di verbali estranei ai fini istruttori, disponendone la custodia nei modi previsti dall'articolo 5 ».

## Art. 7.

A tutti gli interlocutori telefonici — le cui comunicazioni siano state assoggettate a cognizione in occasione dell'esecuzione del decreto di cui all'articolo 1 della presente legge — il giudice darà, nel più breve tempo possibile, avviso della disposta ed espletata attività.

Le predette persone hanno diritto di ottenere, gratuitamente, copia integrale dei verbali e delle registrazioni ad essi allegate, nonchè delle traduzioni di queste ultime, nelle parti che le riguardano.

## Art. 8.

L'audizione delle comunicazioni registrate e la lettura dei relativi verbali e delle traduzioni, di cui all'articolo 6, in dibattimento dovrà aver luogo a porte chiuse.

## Art. 9.

Si intende sempre prescritta a pena di nullità assoluta ed insanabile l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5.

## Art. 10.

Non sono ammissibili come prove — a pena di nullità assoluta — in un processo diverso da quello nel quale sono state assunte, i risultati delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge.

## Art. 11.

Ogni persona può chiedere ed ottenere in ogni momento — compatibilmente con le eventuali esigenze delle istruttorie in corso — dal giudice, certificazione positiva o negativa circa i controlli telefonici disposti a proprio carico.

## Art. 12.

Presso ogni Procura della Repubblica e presso ogni Ufficio istruzione è istituito il registro delle operazioni indicate nell'articolo 1 della presente legge.

Nel predetto registro dovranno essere annotati, secondo un ordine cronologico, contestualmente alla loro formazione, i decreti di cui al precitato articolo 1. I decreti in un originale saranno allegati al registro. Nello stesso registro saranno, altresì, annotati i provvedimenti di rigetto delle operazioni di controllo telefonico, con alligazione di un originale degli stessi.

#### Art. 13.

I capi degli Uffici giudiziari dovranno, all'inizio di ogni anno giudiziario, inviare alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica un dettagliato rapporto sui decreti tanto di accoglimento che di rigetto delle attività prevedute dall'articolo 1 della presente legge.

Nei rapporti saranno tra l'altro illustrati:

- a) i motivi in base ai quali sono stati pronunciati i predetti decreti;
- b) le tecniche usate per l'attuazione delle predette attività.

I capi degli uffici giudiziari dovranno contemporaneamente inviare alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica un dettagliato rapporto sulle denunce pervenute durante l'anno precedente, in ordine ai reati configurati nella presente legge, con l'indicazione del dispositivo delle sentenze, nel frattempo, pronunciate e passate in giudicato.

#### CAPO II.

#### TUTELA PENALE DELL'INVIOLABILITÀ DELLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE

#### Art. 14.

Chiunque, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbrica, importa, acquista, ripara, manutiene, detiene, trasporta, consegna, vende, noleggia ed in qualsiasi altro modo mette in circolazione apparati o strumenti o parti dei medesimi che, comunque, servono per commettere i reati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 della presente legge,

è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 1 a 5 milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque propaga i predetti apparati o strumenti o parti dei medesimi.

Art. 15.

Chiunque — fuori dei casi previsti dall'articolo 1 — accede ad uffici o impianti di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni e, comunque, intercetta, impedisce o assume cognizione di comunicazioni telefoniche, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

Art. 16.

Chiunque — fuori dei casi in cui sia richiesto dal Procuratore della Repubblica o dal giudice istruttore per le necessità inerenti alla presente legge — installa o concorre ad installare apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti per intercettare, impedire ed assumere cognizione di comunicazioni telefoniche e per rendere comunque possibili le attività previste dall'articolo 1 della presente legge, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

Gli apparati, gli strumenti o parti di essi sono confiscati.

Art. 17.

Chiunque senza averne diritto — in qualunque modo e con qualunque mezzo — rende noti o accessibili a terzi, anche parzialmente, il contenuto di comunicazioni telefoniche o notizie inerenti a tali comunicazioni, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

Art. 18.

Chiunque altera, con qualsiasi mezzo, il testo delle comunicazioni telefoniche di cui all'articolo 1 della presente legge, è punito

con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

Con la stessa pena è punito chiunque costruisce con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, comunicazioni telefoniche, attribuendole a persone identificabili o non identificabili.

#### Art. 19.

L'articolo 616 del codice penale, ultimo capoverso, è così modificato:

« Agli effetti delle disposizioni di questa sezione per corrispondenza si intende quella epistolare o telegrafica ».

L'articolo 617 del codice penale è così modificato:

« Chiunque con mezzi fraudolenti prende cognizione di una comunicazione telegrafica a lui non diretta, la interrompe od impedisce, è punito con la multa da lire 50 mila a lire 200 mila.

Se il colpevole senza giusta causa rivela in tutto o in parte il contenuto della comunicazione è punito con la reclusione fino a tre anni. Se dal fatto deriva nocumento la pena è aumentata.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

Il primo comma dell'articolo 619 del codice penale è così modificato:

« L'addetto al servizio delle poste o dei telegrafi, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti previsti dalla prima parte dell'articolo 616 del codice penale, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni ».

L'articolo 620 del codice penale è così modificato:

« L'addetto al servizio delle poste o dei telegrafi che, avendo notizie in questa sua qualità del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero ad una persona diversa da quella tra le quali la comunicazione è interceduta, è punito con la reclusione fino a 4 anni ».